

Registro generale n. 13404/2009

46834/09

34

Udienza pubblica 28.10.2009

Sentenza n. 1816

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale



composta dagli Ill.mi Signori:

- dott. Pierluigi Onorato
1. dott. Alfredo Teresi
2. dott. Mario Gentile
3. dott. Maria Silvia Sensini
4. dott. Guicla I. Mulliri

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da **Fontani Claudio**, nato a Londa il 27.11.1956, avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Firenze in data 1.07.2008 che ha confermato la condanna alla pena di anni tre di reclusione €. 1.000 di multa inflittagli nel giudizio di primo grado per i reati di cui agli art. 81 cpv.; 112 n. 4 cod. pen.; 53 bis d. lgs. n. 22/1997 [come introdotto dalla L. 73/2001]; 640 comma 2 n. 1, 61 n. 7 cod. pen.;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG dott. Antonio Siniscalchi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Sentiti i difensori delle parti civili, avv. Lina Cardone per la Provincia di Firenze e avv. Fabio Malpezzi, per la Provincia di Forlì-Cesena, i quali hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con rifusione delle spese processuali del grado;

Sentito il difensore del ricorrente, avv. Massimo Megli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

osserva

Con sentenza in data 1.07.2008 la Corte d'Appello di Firenze confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a Fontani Claudio, quale colpevole, essendo amministratore unico della s.r.l. *Toscana recuperi*,

1. di avere, a far data dall'aprile 2001, gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti solidi urbani al fine di conseguire un ingiusto profitto, in violazione dei divieti di trasferimenti interregionali e con elusione dei relativi costi di smaltimento, provvedendo al loro smaltimento fuori della Regione Campania in discariche e impianti di stoccaggio ubicati nella Regione Toscana, in violazione del divieto di cui all'art. 5,

A handwritten signature or mark, possibly the name 'Megli', is written in the right margin of the page.

comma 5, del decreto n.22/97 e dell'art. 17 legge regionale 18/5/98 n. 25, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi o attività continuativi e organizzati [utilizzo di un impianto di stoccaggio provvisorio; seriale compilazione di documentazione non conforme al vero; modalità organizzate di gestione dei flussi di rifiuti; impiego diretto o indiretto di veicoli di trasporto], secondo le seguenti modalità:

a) nel periodo compreso tra l'aprile e il dicembre 2001 aveva ricevuto presso il proprio impianto di stoccaggio provvisorio in Borgo San Lorenzo un quantitativo pari a 76.238,735 tonnellate di rifiuti solidi urbani provenienti dalla Campania, falsamente classificati nei formulari quali rifiuti speciali;

b) di tale quantità una parte era stata destinata immediatamente a impianti fuori della Toscana senza alcuna effettiva lavorazione e trattamento, con la compilazione di nuovi formulari di trasporto che non consentivano l'individuazione dell'effettiva provenienza e natura dei rifiuti. In particolare, una quantità pari a tonnellate 56.730.97 era stata indirizzata ad altri impianti di smaltimento ubicati fuori della Regione Toscana, quali un impianto di stoccaggio provvisorio di Bologna (ditta Diriana s.r.l. di Mordano-Bologna), un impianto di Forlì (ditta Bandini e Casamenti s.r.l.), un impianto di Ferrara (ditta Meloni Andrea di Bondeno), un impianto di Sala Bolognese (ditta Special Trasporti s.r.l.), un impianto di Inzago-MI (ditta Transeco s.r.l.), un impianto di Treviolo (BG) (ditta MEC), un impianto di Olgiate Olona (ditta La Lombarda Servizi Ecologici s.p.a.), che a loro volta avevano effettuato lo smaltimento finale;

c) aveva destinato la residua quantità di rifiuti urbani di provenienza campana, ricevuti e stoccati in impianto, pari a 19.507,765 tonnellate, verso impianti di smaltimento finale o stoccaggio provvisorio ubicati in Toscana e che non erano autorizzati a ricevere rifiuti urbani provenienti da terze regioni. Ciò facendo, anche in questo caso, senza alcuna effettiva lavorazione e trattamento dei rifiuti con la compilazione di nuovi formulari di trasporto;

d) in particolare, la quantità di rifiuti di cui alla lett. c) veniva smaltita con attribuzione ai rifiuti della falsa natura di rifiuto speciale, e con l'indicazione sui formulari di trasporto dei seguenti codici propri di rifiuti speciali: CER 150106 oppure CER 190202 (codici relativi a rifiuti speciali non corrispondenti alla reale natura e origine dei rifiuti urbani, poiché il CER 150106 si riferisce a imballaggi + materiale proveniente da raccolta differenziata o da attività industriale e il CER 190202 si riferisce a rifiuti da trattamenti chimico fisico specifici di rifiuti industriali) in tal modo destinandola ai seguenti impianti:

| |
|--|
| impianti di conferimento dalla soc. <i>Toscana Recuperi</i> agli impianti smaltimento regionali con codici CER 150106 e 190202 |
| Resapel |
| Waste Recycling |
| Centro Servizi Ambiente (190202) |
| AMI(190202) |
| REA (190202) |
| SIENA Ambiente Abbadia |
| SIENA Ambiente Sinalunga |
| Ecomar |
| SIENA Ambiente Asciano |
| ASJU |
| REA (150106) |
| Programma Ambiente |
| Ambiente Chianciano |
| Santa Flora |

| |
|---------------------------|
| AER |
| Feoplast |
| SIENA Ambiente Monticiano |

e) aveva ricevuto nel 2002, tra il 18 marzo e il 14 maggio, ulteriori 4644,09 tonnellate di rifiuti urbani campani, classificati sui formulari in entrata con il CER 191212 relativo a "altri rifiuti (compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti)", già in origine urbani e come tali mantenenti la medesima natura di rifiuti urbani anche dopo il mero trattamento meccanico (tritovagliatura) e non già rifiuti speciali derivanti da processi produttivi di natura industriale, conferendoli agli impianti di seguito riportati, con le medesime modalità di cui alle lettere b), c), d), salvo che in alcuni casi la classificazione attribuita al rifiuto era il nuovo CER 190203 (miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi):

impianti di conferimento dalla Soc. *Toscana Recupero* agli impianti smaltimento regionali con CER 150106, 191212 e 190203

| |
|-------------------------|
| Resapel |
| Waste Recycling |
| Centro Servizi Ambiente |
| AMI |
| REA |
| SIENA Ambiente Abbadia |
| Ecomar |
| SIENA Ambiente Asciano |
| ASIU |

In Borgo San Lorenzo e altrove in Toscana dall'aprile 2001 al 14 maggio 2002;

2. di avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti

- a. nel classificare falsamente come rifiuti speciali rifiuti urbani provenienti dalla Regione Campania per un quantitativo pari a Kg. 24.151.855 (somma delle quantità di cui al capo 3 lett. c) e lett. e);
- b. al fine della classificazione come rifiuti speciali, nel fare falsamente figurare nei formulari di accompagnamento tali rifiuti come originati da un'ulteriore fase di trattamento che sarebbe avvenuta presso i propri impianti [attività di selezione e compostaggio] e, quindi, quali scarti e sovralli di tale attività ai sensi dell'art 3 L. 549/95 recepita dalla L. R. 60/96, per i quali era previsto il pagamento di un'ecotassa in misura ridotta, mentre in realtà non erano rifiuti trattati e selezionati, né considerabili come scarti definitivi di attività di selezione, non

ulteriormente recuperabili ai sensi del DM 2/5/98 come combustibile da energia o per recuperi ambientali;

- c. nel conferire 'tal quali', come ricevuti dalla Campania, questi rifiuti agli impianti di cui al capo precedente, siti nella Regione Toscana, classificandoli come rifiuti speciali quali scavi e sovvalli da attività di selezione e compostaggio e, in tal modo pagando direttamente all'impianto di smaltimento finale o indirettamente all'impianto intermedio prima dello smaltimento finale, una ecotassa ridotta pari a L. 2 anziché L. 20 come previsto per i rifiuti urbani;

indotto in errore i titolari degli impianti di cui sopra sulla reale natura del rifiuto, essendo costoro gestori di discariche finali oppure gestori di impianti di stoccaggio provvisorio, che a loro volta provvedevano a smaltire i rifiuti e a pagare effettivamente la ecotassa, facendosi tenere indenni dalla *Toscana Recuperi* del costo della stessa solo per la inferiore somma di L. 2 al Kg, e così procurandosi un ingiusto profitto pari a £. 18 x Kg. 24151855, complessivamente quantificato in €. 224.521,02 con pari danno della Regione Toscana che aveva percepito dallo smaltitore finale, a sua volta indotto in errore sulla reale natura del rifiuto, una somma notevolmente inferiore a quella spettante. Con l'aggravante di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. In Borgo San Lorenzo e altrove in Toscana dall'aprile 2001 al 14 maggio 2002.

In particolare, era stato accertato, mediante la documentazione acquisita e le deposizioni degli inquirenti

- ✓ che presso la struttura gestita dell'imputato erano giunti dalla Campania ingenti quantitativi di rifiuti solidi urbani [76.238,735 tonnellate] con i formulari di accompagnamento CER 150106 relativo a rifiuti speciali costituiti da imballaggi di più materiali;
- ✓ che funzionari dell'Azienda Regionale Protezione Ambiente della Toscana avevano constatato che nell'impianto del Fontani erano entrati automezzi carichi dei suddetti materiali che, dopo una breve sosta, erano ripartiti con lo stesso contenuto e con lo stesso codice, sicché il tutto appariva quale materiale costituito da rifiuti speciali, prodotto in Toscana;
- ✓ che gli inquirenti avevano rilevato che si trattava di materiale eterogeneo prodotto da raccolta di rifiuti non differenziata provenienti dalla Campania;
- ✓ che l'impianto di tritovagliatura di Salerno, nel mese di giugno e nei primi giorni del luglio 2001, era rimasto inattivo;
- ✓ che il suddetto materiale non era qualificabile come rifiuto speciale di cui al CER 150106 figurante nei formulari d'accompagnamento perché i rifiuti urbani non differenziati avevano subito soltanto un procedimento meccanico di tritovagliatura e di separazione della frazione umida e, dunque, non avevano mutato natura ;
- ✓ che tale procedimento non consentiva di qualificare i rifiuti come speciali essendo a tal fine necessarie altre e ben più complesse operazioni dettagliatamente descritte dai tecnici esaminati;
- ✓ che col codice dei rifiuti speciali abusivamente usato era stato superato il divieto di smaltimento dei rifiuti urbani fuori dalla regione di produzione;
- ✓ che con tale condotta l'imputato aveva conseguito un notevole ingiusto profitto costituito dal versamento, per l'ecotassa, di una somma molto inferiore a quella dovuta con corrispondente danno patrimoniale per la Regione Toscana.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato eccependo l'inutilizzabilità della nota inviata il 6.08.2001 all'ARPA Toscana dall'ARPA Campania, avente a oggetto una richiesta di controllo

presso la ditta *Toscana recuperi* e verifica attribuzione CER, nota alla quale erano allegati relazioni di sopralluogo.

L'inutilizzabilità deriverebbe dalla negata citazione dei verbalizzanti "onde consentire alla difesa di contrastare le affermazioni palesemente errate e.. contraddittorie contenute nei verbali".

Denunciava poi il ricorrente violazione di legge e mancanza di motivazione sulla ritenuta configurabilità del reato ambientale che andava esclusa ai sensi della definizione di **frazione secca** di cui alla lettera p) del d. lgs. n. 152/2006 e di quella di **trattamento** descritta all'art. 2 lettera h) del d. lgs. n. 36/2003.

Specificava che la frazione secca del RSU pervenuta alla *Toscana recuperi* proveniva da un trattamento fisico costituito dalla tritovagliatura dei rifiuti, mentre era erronea l'asserzione dei giudicanti secondo cui "la separazione della frazione secca non è idonea a sufficiente a mutare in rifiuto speciale il rifiuto urbano perché la frazione secca resta contaminata".

Inoltre, non vi era motivazione sull'elemento soggettivo del reato.

Egli era stato incolpato da solo sebbene i fatti fossero addebitabili ad altri soggetti, non perseguiti.

Denunciava infine il ricorrente mancata assunzione di prova decisiva costituita dall'esame di Facchi Giulio per deporre sui risultati della Commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti prodotti in Campania [ciò per contrastare l'erronea affermazione secondo cui i rifiuti pervenuti alla *Toscana recuperi* non avevano subito un trattamento completo o non ne avevano subito alcuno] e dall'esame di Martini Rino, titolare della società che dirigeva e sorvegliava la gestione degli impianti per descrivere i processi seguiti nell'esecuzione dei trattamenti [ciò per controbattere l'apodittica affermazione dei giudici sull'insufficienza del tipo di tritovagliatura eseguita sui rifiuti campani].

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

L'eccezione procedurale è manifestamente infondata.

Correttamente è stata utilizzata in sede di merito la nota, con le allegati relazioni di sopralluogo, inviata il 6.08.2001 all'ARPA Toscana dall'ARPA Campania, avente a oggetto una richiesta di controllo presso la ditta *Toscana recuperi* e verifica attribuzione CER.

Trattavasi, infatti, di atti di PG irripetibili dai quali sono stati recepiti non già giudizi personali dei verbalizzanti, ma le relazioni di sopralluogo e il dato oggettivo che l'impianto di tritovagliatura di Salerno, nel mese di giugno e nei primi giorni di luglio del 2001, era rimasto inattivo.

La difesa, che pur ne aveva l'agevole possibilità, non ha dimostrato il contrario limitandosi al richiamo d'inesistenti irregolarità procedurali.

Nel resto il ricorso è infondato.

L'obbligo generale della motivazione, imposto per tutte le sentenze dall'art. 426 c.p.p., richiede la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata e va rapportato al caso in esame, alle questioni sollevate dalle parti e a quelle rilevabili o rilevate dal giudice.

Tale obbligo è assolto quando il giudice esponga le ragioni del proprio convincimento a seguito di un'approfondita disamina logica giuridica di tutti gli elementi di rilevante importanza sottoposti al suo vaglio, sicché, nel giudizio d'appello, occorre che la corte di merito esponga compiutamente i motivi d'appello e, sia pure per implicito, le ragioni per le quali rigetti le doglianze dagli stessi avanzate.

Quindi, il giudice d'appello è libero, nella formazione del suo convincimento, d'attribuire alle acquisizioni probatorie il significato ed il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento.

E' pure consentita la motivazione *per relationem*, con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso oppure non attengano a elementi rilevanti ai fini decisionali.

Infatti, quando "le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza d'appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo" [Cassazione Sezione I n. 8868/2000, Sangiorgi, RV. 216906].

Va, infine rilevato che nel giudizio d'appello "la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziosa per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori del pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione *per relationem*, se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi" [Cassazione Sezione VI, n.6221/2006, Aglieri, RV. 233082].

Nel caso in esame, nel giudizio d'appello è stato ritenuto che gli elementi probatori acquisiti avessero spessore tale da giustificare l'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Sono state a tal fine richiamate le argomentazioni logiche dei giudici del primo giudizio, riferite alla globalità delle prove obiettive raccolte, non inficiate dalle censure esposte nei motivi di gravame che sono articolate in fatto e distorcono la sostanza del provvedimento impugnato che, invece, possiede un valido apparato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali.

Non è, quindi, ravvisabile l'asserita illogicità della motivazione che, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da essere percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento [Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794].

Premesso che il 19 marzo 2001 è stato stipulato un accordo, tra i Presidenti delle Regioni Toscana e Campania e il Commissario governativo per l'emergenza rifiuti in Campania, in base al quale, in deroga al divieto di esportazione extraregionale dei rifiuti solidi urbani, la Regione Campania era autorizzata, per un periodo di due mesi, a smaltire rifiuti urbani fuori del territorio

regionale e che i rifiuti da conferire presso la società *Toscana recuperi* dovevano essere costituiti dalla frazione secca del RSU ottenuta dopo la triturazione e vagliatura del rifiuto, è stato accertato in fatto che, nel giugno e nei primi giorni di luglio 2001, l'impianto di tritovagliatura di Salerno era stato inattivo, sicché i RSU, *tal quali*, erano stati conferiti all'impianto toscano col CER 150106, relativo ai rifiuti speciali ed è stato constatato, all'interno dello stesso stabilimento, che rifiuti provenienti dalla Campania erano RSU triturati, vagliati e pressati con materiali eterogenei [scatolette metalliche, tessuti, pezzi di legno, calzature, bucce d'arance, pneumatici] aventi il caratteristico odore dei rifiuti solidi raccolti in modo indifferenziato.

Tanto premesso, corretta è la valutazione dei giudici di merito secondo cui ai suddetti rifiuti siano stati falsamente posti, anche dopo la scadenza del periodo di deroga, dai siti di provenienza campana, CER propri dei rifiuti speciali, donde il fondato convincimento che l'imputato, avuti in consegna ingenti quantitativi di quei rifiuti, li abbia trasferiti a sua volta presso altre società di discarica classificandoli fittiziamente nei documenti di trasporto con CER non pertinenti.

Da quanto rilevato consegue che la doglianza sulla ritenuta configurabilità del reato ambientale parte dall'erronea premessa che i trasferimenti in questione abbiano riguardato esclusivamente la *frazione secca* dei RSU [che è costituita da materiali di origine industriale che finiscono nella pattumiera e che per la grande maggioranza sono imballaggi (scatole, contenitori di plastica, di vetro e di metallo, PET, materiale delle bottiglie trasparenti), giornali e oggetti fuori uso] e che le operazioni di tritovagliatura, riguardanti, solo parte dei rifiuti trasferiti, abbiano prodotto un trattamento completo, tale da portare al risultato finale di un rifiuto qualitativamente difforme da quello iniziale.

Invece, una diversa ricostruzione del fatto è stata correttamente operata dai giudici di merito alla stregua di obiettive acquisizioni istruttorie secondo cui i materiali ricevuti e distribuiti dall'imputato, con fittizie classificazioni CER, erano costituiti da rifiuti solidi urbani indifferenziati, non trasformati [secondo il procedimento descritto da tecnici qualificati e riportato nelle pagine 9/10 della sentenza di primo grado], ma soltanto ridotti di volume con una grossolana operazione di tritovagliatura inidonea a separare la frazione secca dagli altri rifiuti [tale essendo il senso della locuzione "*la frazione secca resta contaminata*" che si legge nella sentenza impugnata].

Anche la doglianza sull'elemento psicologico del reato è infondata essendo stata esclusa la buona fede sia per l'ingente quantità dei rifiuti gestiti per oltre un anno dall'imputato sia per l'esperienza e la capacità tecnica acquisita dallo stesso nel corso di un'attività imprenditoriale significativa nel campo del trattamento dei rifiuti.

Peraltro, in tema di rifiuti, la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza, per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione [cfr. Cassazione Sezione III n. 47432/2003 RV. 226868].

Non può essere accolto neanche l'ultimo motivo, vertente sull'omessa assunzione di prova decisiva.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte la motivazione della sentenza di merito deve trattare solo le prove controverse e decisive, sicché è decisiva la prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza perché ne intacca la sua struttura portante.

Pertanto, il riferimento a specifici atti del processo nel motivo di ricorso assume rilevanza solo se dimostri che il giudice abbia trascurato di esaminare fatti decisivi ai fini del giudizio, nel senso che se fossero stati convenientemente valutati avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata.

Nel caso di specie, la superfluità dell'esame dei testi Facchi e Martini è stata spiegata, con logiche argomentazioni, dai giudici di merito secondo cui obiettivi dati fattuali deponevano sicuramente nel senso che i rifiuti pervenuti alla *Toscana recuperi* non avevano subito un trattamento completo o non ne avevano subito alcuno e che la tritovagliatura non era idonea a modificare i RSU campani in rifiuti speciali.

In nessun caso, quindi, i suddetti esami avrebbero potuto assumere rilevanza così pregnante da superare il ricostruito quadro probatorio.


Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate come in dispositivo.

P Q M


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese delle parti civili liquidate per ciascuna in €, 1.330 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 28.10.2009.


il consigliere estensore



il presidente



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
11 - 9 DIC. 2009
IL CANCELLIERE C1
(Paolo Mensurati)



N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI €ur: 1,77
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: possenti posta
EL: 11/01/2010

Numero: 46834

Anno: 2009

Penale

N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI €ur: 0
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: uff
EL: 22-12-2009